



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

D.lgs. 24 del 10/03/2023

INDICE

IL WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023	3
SEGNALAZIONE ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023	3
INTRODUZIONE	3
LO SCOPO DELLA PROCEDURA	3
DEFINIZIONI	3
DESTINATARI	4
L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE	6
MODALITÀ OPERATIVE: CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
RESPONSABILI DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING	7
GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
I CANALI ATTRAVERSO CUI È POSSIBILE INOLTARE LA SEGNALAZIONE INTERNA	8
SEGNALAZIONE ESTERNA	8
PRESA IN CARICO E ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI	9
DECISIONI SULLE SEGNALAZIONI	10
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	11
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	11
TUTELE DEL SEGNALATO	12

Revisione	Data	Emessa da	Approvata da	Commento
1	13/12/23	DPO e Resp HR	Direzione	
2	13/02/24	DPO e Resp HR	Direzione	
3	11/10/2024	DPO e Resp HR	Direzione	
4	12/10/2026	DPO e Resp HR	Direzione	Aggiornamento logo e modalità segnalazione

IL WHISTLEBLOWING – D.lgs. 24/2023

Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023

Introduzione

Con il termine whistleblowing, si intende l'attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all'interno di un ente o azienda (si intenda il soggetto giuridico pubblico o privato da qui in avanti con la dicitura "ente").

La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto un'importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto esteso ad un'ampia categoria di soggetti, anche del settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente *"disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"*, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme, finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).

Lo scopo della procedura

Come anticipato, il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all'ente, contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente stesso.

Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità in maniera rapida e con la necessaria riservatezza.

La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all'inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 24/2023.

In ogni fase del processo di segnalazione, verrà assicurata la massima riservatezza e la protezione dei dati personali, nel rispetto delle norme di legge.

Definizioni

Cosa si intende per segnalazione e segnalante:

Per **segnalazione**, si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili a **Florence Consulting Group Srl**.

Per **segnalante**, si intende qualunque dipendente e/o collaboratore, chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché terze parti come meglio specificato nel seguente paragrafo.

Destinatari

La presente Procedura è destinata a tutte le attività gestite da **Florence Consulting Group Srl (FCG)** avente sede in Viale Luciano Lama 23, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze e si applica (art. 3, D.lgs. 24/2023):

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, in apprendistato, di cui al D.lgs. 81/2015);
- ai lavoratori autonomi, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

L'oggetto della segnalazione

Le violazioni che rientrano nel perimetro delle segnalazioni oggetto del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/2023 art.2, comma1, lettera a) comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (esclusi dai successivi numeri 3), 4), 5) e 6));
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, (esclusi dai successivi numeri 3), 4), 5) e 6));
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e

sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

In sintesi:

- Corruzione e frode,
- Appropriazione indebita e furto,
- Riciclaggio di denaro,
- Salute, sicurezza e ambiente,
- Discriminazione, molestie, mobbing e altre questioni di diritto del lavoro,
- Violazioni della normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sicurezza IT,
- Violazione di normative di carattere fiscale,
- Violazioni del diritto della concorrenza (Antitrust),
- Rivelazione di segreti aziendali.

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.lgs. 24/2023):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero, inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In sintesi:

Saranno prese in considerazione, soltanto quelle segnalazioni che riguardano fatti o informazioni riscontrate direttamente dal segnalante, con esclusione di lamentele o rivendicazioni di carattere “personale”.

Requisiti della segnalazione

Le segnalazioni:

- devono essere effettuate in buona fede,
- devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,
- devono riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala,
- devono contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

Le segnalazioni devono esser effettuate nell’interesse di Florence Consulting Group.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Per ulteriori dettagli in merito ai punti sopra esposti si rimanda al testo del D.lgs. 10 marzo 2023, n.24

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>

MODALITÀ OPERATIVE: Canali di segnalazione interna ed esterna e gestione delle segnalazioni

L'art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui interessa:

- che l'ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi *"propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*.
- che *"la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato"*;
- che le *"segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole"*;
- che la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato al punto 2 di cui sopra, *"è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante."*

Responsabile della procedura Whistleblowing

Il Responsabile della procedura whistleblowing è identificato nell'Organismo Di Vigilanza

Gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è così affidata all'Organismo Di Vigilanza, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

- rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione;

- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

1. trasmettendo una e-mail all'indirizzo e-mail dedicato e con accesso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza: odv@florenceconsulting.it. L'utilizzo di tale canale di comunicazione, per limiti stessi dei protocolli di trasmissione, non garantisce l'anonimato del segnalante.
2. oralmente chiedendo un appuntamento telefonico o di persona con l'Organismo di Vigilanza. La richiesta di appuntamento va inoltrata accedendo alla piattaforma informatica Whistlebase. L'Organismo di Vigilanza redigerà un verbale dell'incontro, che sarà controfirmato,
3. attraverso la piattaforma informatica Whistlebase, gestita da NS12 S.p.A. in conformità alla normativa vigente su specifico incarico di Florence Consulting Group S.r.l., che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito in modalità completamente anonima. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo seguente:
 - <https://app.whistlebase.com/edYypoeOWIDtQW6A-VQ8F>

Segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è affidato all'ANAC che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire, anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- nell'ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
- nell'ipotesi in cui, il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- nell'ipotesi in cui, il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l'ANAC deve attivare un canale che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della

persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).

Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall'ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest'ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall'art. 8 del Decreto, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l'onere per l'ANAC di comunicare al soggetto segnalante l'esito finale della procedura, che può consistere anche nell'archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 8.

Tale ultima ipotesi, ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC.

L'ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).

PRESA IN CARICO E ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI

All'Organismo di Vigilanza, spetta la presa in carico della segnalazione, il coordinamento delle attività di indagine e l'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza.

A partire dall'esito della prima attività di valutazione, la segnalazione viene annotata in un apposito Registro delle Segnalazioni, in seguito accessibile solamente all'Organismo di Vigilanza.

La funzione dell'Organismo di Vigilanza in ambito di Whistleblowing, è quella di coordinare l'attività di istruttoria e trattazione della segnalazione ritenuta rilevante e procedibile, esaminando i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti e assumendo tutte le informazioni necessarie, eventualmente comunicando con il segnalante, ove possibile.

Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza può:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di istruttoria, l'Organismo di Vigilanza può coinvolgere altri dipendenti, altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti delle funzioni aziendali coinvolti nell'esame della segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è esposto l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza redige e custodisce, anche in maniera disgiunta, i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

Decisioni sulle segnalazioni

Al termine dell'attività istruttoria, l'Organismo di Vigilanza predisporrà una relazione sulle attività svolte e sulla valutazione finale del caso, da condividersi con la Direzione.

Provvederà inoltre, a riportare nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato, oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a suo carico.

In caso di segnalazioni infondate, previo confronto con la Direzione, procederà alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Dell'avvenuta archiviazione della segnalazione, verrà data comunicazione al segnalante, ove possibile.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, l'Organismo di Vigilanza interesserà la Direzione e l'Ufficio Risorse Umane per i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che, da successive verifiche, risultassero infondati.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione dovesse risultare fondata, o comunque apparire tale, l'Organismo di Vigilanza provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Direzione (ed eventualmente, per quanto necessario, ad altre funzioni aziendali specificamente competenti), che prenderà le necessarie decisioni e adotterà i

provvedimenti conseguenti alla segnalazione, ivi compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.

La Direzione svolgerà, tramite l'Organismo di Vigilanza tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, avvalendosi – ove ritenuto necessario per la natura e la complessità delle verifiche e nel rispetto della riservatezza delle situazioni e delle persone oggetto di segnalazione – sia del supporto specialistico di strutture e funzioni aziendali sia di eventuali consulenti esterni.

Al fine di garantire tempestività e effettività, la Direzione comunicherà al segnalante la decisione sulla segnalazione entro il termine massimo di tre mesi – e comunque, il prima possibile sulla base di rilevanza e gravità - dalla presa in carico della segnalazione, comunicando al segnalante le misure adottate a seguito delle indagini condotte.

Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle attività di accertamento effettuate, l'Organismo di Vigilanza, è tenuto a documentare le segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni con accesso esclusivo anche in modo disgiunto.

Le segnalazioni, e la documentazione correlata, sono conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque, per un periodo non superiore a 5 anni dalla segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati,

Resta salva l'ipotesi di un'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario, a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 5 anni dalla conclusione dello stesso.

TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutela della riservatezza della segnalazione

Si assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, garantire la riservatezza del soggetto segnalante - nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente, l'identità della persona segnalante - sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione, è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

Tutele del segnalato

Si adottano le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

FCG garantisce al segnalato, il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo), sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.